

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 573 DEL 07/04/2022

OGGETTO

**CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA
ROMA - PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI PER I CORSI MASTER AREA
SANITARIA.**

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 563/22

Il Dirigente Referente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari al fine di consentire a studenti iscritti ai Corsi di Master in area sanitaria la frequenza presso unità operative/servizi di questa Azienda ULSS.

Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "Convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed aggiornata dall’art. 11 della legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite Convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.

Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato che da tempo questa Azienda collabora con Atenei anche telematici per la formazione di figure professionali in particolare di ambito sanitario, si propone la stipula della Convenzione in parola il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari per gli studenti iscritti ai Corsi di Master in area sanitaria con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda ULSS;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE PER I CORSI MASTER AREA SANITARIA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – TELEMATICA ROMA, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, Rappresentata dal Consigliere di Amministrazione Delegato, Prof. Avv. Giovanni Puoti, d'ora in poi denominata "soggetto promotore";

E

L'AZIENDA ULSS8 "BERICA", con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, P.IVA e C.F.:02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

PREMESSO

Il tirocinio curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e del D.M. 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

Il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico convenzionato con l'Università.

Il tirocinio è rivolto agli studenti del soggetto promotore iscritti a corsi di master Universitari di area sanitaria, non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.

Il tirocinio non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il soggetto promotore l'accoglienza presso le proprie strutture aziendali, di studenti iscritti a corsi di Master di area sanitaria del soggetto promotore, nel quadro delle normative citate in premessa.

Art. 3 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

Art. 4- Permanenza in azienda

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto promotore il soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Art 5-Obblighi del tirocinante

Il tirocinante prima dell'inizio del tirocinio dovrà compilare un modello di richiesta

"Frequenza per tirocinio" presente al seguente link aziendale:

<https://intra.aulss8.veneto.it/allegati/993-Mod. Tirocini Formativi.pdf>

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante.

Ai sensi della normativa vigente in materia, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08, garantire il requisito derivante dalla sorveglianza sanitaria e attenersi ai protocolli redatti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV -2/ COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Essere in possesso delle competenze provenienti da un'adeguata formazione ai sensi del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall' Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del tirocinio il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 6- Valutazione

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenute, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore.

Art. 7- Assicurazioni

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'Inail ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore.

In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, il soggetto ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.

Art. 8 - Certificazioni

Al tirocinante può essere rilasciato dal soggetto promotore un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del soggetto ospitante o suo delegato.

Art. 9 - Sicurezza

Per le norme di sicurezza, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale applicabile, nonché ai regolamenti del soggetto promotore o della struttura comunque ospitante.

Le parti si impegnano affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 10 - Privacy

Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano nell'esecuzione del rapporto al rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n. 196/2003 come innovato dal D.lgs. 101/2018 nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e ad adottare ogni più opportuna ed adeguata misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto della presente convenzione

Art. 11 - Durata della convenzione

La validità della presente convenzione decorre dalla data della sua ultima sottoscrizione e ha una validità pari a tre anni e potrà essere rinnovata, alle medesime condizioni, per espressa manifestazione di volontà delle Parti da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza, mediante comunicazione via pec.

La parte che intende recedere deve darne comunicazione via pec, con preavviso di almeno un mese.

Art. 12 - Imposta di bollo e registrazione

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo non è dovuta ai sensi della legge n. 234 del 2021, art. 1, comma 751.

Art. 13 - Sottoscrizione - Pubbliche Amministrazioni

In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Art. 14 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO – TELEMATICA ROMA

Il Responsabile
Prof. Avv. Giovanni Puoti

AZIENDA ULSS 8 BERICA

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina